

**XXXIV Congresso Nazionale Forense
Catania, 4 - 6 ottobre 2018**

Il Ruolo dell'avvocato per la democrazia e nella costituzione

**COSTITUZIONALIZZAZIONE DELLA FIGURA E DEL RUOLO
DELL'AVVOCATO E RELATIVA PROPOSTA NORMATIVA**

**MOZIONE PRESENTATA DALL'AVV. EDOARDO FERRARO
(DELEGATO DEL FORO DI PADOVA)**

Mozione per l'inserimento della figura dell'Avvocato in Costituzione.

Mozione per impegnare l'Organismo Congressuale Forense, il Consiglio Nazionale Forense e ad ogni rappresentanza territoriale per l'inserimento del diritto di difesa tecnica nell'art. 24 della Costituzione.

Questo Congresso Nazionale Forense ha come tema principale e come suo "titolo" il ruolo dell'avvocato per la democrazia e nella costituzione.

Da sempre tale ruolo è centrale nella nostra carta fondamentale, pur non esplicitato.

Facendo un *excursus* storico e filosofico, si può ricordare come l'Avv. Piero Calamandrei, padre costituente tra più rispettati e preparati, ha da sempre ritenuto che avvocati e magistrati siano "organi" complementari e necessari per un corretto funzionamento del sistema giudiziario e della tutela dei diritti dei cittadini.

Proprio questa tutela è scopo ultimo e principale della professione forense ed è con ogni evidenza un principio tutelato dalla costituzione in più norme, dall'art. 24 sul diritto di difesa fino all'art. 111 sul giusto processo.

Eppure, in tutte queste norme non viene mai indicata espressamente la funzione dell'avvocato. Ciò anche se nei lavori preparatori della carta fondamentale, l'On. Mastroianni, per il timore che, come in tempo di guerra, la difesa dei diritti venisse inibita agli avvocati, chiese venisse specificato che "*Essa è affidata solo agli avvocati*".

Tale specificazione non fu inserita nel testo definitivo non tanto per una "sfiducia" nella classe forense, quanto perché non si voleva specificare che la difesa fosse da garantire "*solo attraverso difensori di fiducia*".

Ciò, anche in ragione del fatto che si sarebbe proceduto solo successivamente all'istituzione della figura del difensore d'ufficio e della strutturazione dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti. Nella sostanza, sembrava pericoloso, in un momento di passaggio tra un sistema non democratico a quello repubblicano, dare la sensazione che solo il difensore di fiducia fosse quello riconosciuto dalla costituzione.

Orbene, oggi tale pericolo non sussiste più.

Appare evidente che il concetto di difesa tecnica, affidata ed esercitata dall'avvocato sia di fiducia che d'ufficio, con l'ammissione o meno al patrocinio a spese dello Stato, è la tipologia di difesa richiamata dall'art. 24 della Costituzione.

L'unica tipologia di difesa che possa garantire davvero la tutela dei diritti e degli interessi legittimi di tutti i cittadini.

Ciò, a maggior ragione oggi, considerando come non si possa trascurare il fatto che la moltiplicazione delle tipologie processuali e la complessità dell'ordinamento giuridico comportino una preparazione tecnica che solo la classe forense è in grado di garantire.

Tutto ciò premesso e considerato

l'Avvocatura Italiana, riunitasi nel XXXIV Congresso Nazionale Forense a Catania, a paritaria tutela dei cittadini italiani e dei principi espressi nella Carta costituzionale nonché nell'interesse del Paese,

dà mandato

all'Organismo Congressuale Forense, al Congresso Nazionale Forense e ad ogni rappresentanza territoriale di porre in essere ogni necessaria iniziativa, innanzi tutte le sedi competenti ed opportune, ed in particolare avanti tutti i Ministeri ed Enti competenti, affinché venga sostenuta presso le Camere ed il governo l'approvazione di un percorso normativo che porti all'inserimento nell'art. 24 della Costituzione il chiarimento che il diritto difesa garantito a tutti i cittadini è quello ad una difesa tecnica affidata ad un avvocato, che sia di fiducia o d'ufficio.

A solo titolo di esempio, si propone qui di seguito una possibile riscrittura dell'art. 24 della Costituzione:

TESTO ATTUALE

Articolo 24 Costituzione

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

TESTO EMENDATO

Articolo 24 Costituzione

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa **tecnica, affidata ad un avvocato di fiducia o d'ufficio**, è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

(Firmato Digitalmente)

Avv. Edoardo Ferraro